

# INTERNATIONAL TRADE TOPICS

## AEO: RIBADITO L'OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La partecipazione ai **corsi di aggiornamento AEO obbligatori** sarà soggetta a verifica dell'Agenzia delle dogane. In sede di audit, infatti, sarà verificato sia l'attestato di partecipazione, che la durata e i contenuti del corso frequentato.

Questo è quanto stabilito dall'Agenzia delle dogane, con la circolare 14 febbraio 2024, n. 6/2024. L'Agenzia ha, inoltre, fornito rilevanti chiarimenti inerenti l'attività formativa per il conseguimento e l'aggiornamento della qualifica **AEO**.

I corsi base e di aggiornamento, affinché siano ritenuti validi ai fini della formazione AEO, devono essere svolti da Università e scuole di formazione accreditate. I corsi di aggiornamento professionale, inoltre, così come previsto dalla circolare delle Dogane 4 dicembre 2023, n. 27, dovranno essere frequentati, per almeno trenta ore, con cadenza biennale.

Con la circolare in commento, l'Agenzia ha ribadito l'importanza di una formazione costante, strumento imprescindibile per affrontare in modo consapevole le sfide imposte da un contesto normativo,

economico e sociale in continua evoluzione. Per venire incontro alle nuove esigenze di aggiornamento, Arcom Formazione ha organizzato il "Corso di aggiornamento AEO", che ha preso avvio lo scorso 5 febbraio. Il programma è in grado di assicurare un approccio teorico-pratico, costantemente orientato al business e alle reali esigenze delle aziende. Il commercio con l'estero e il diritto doganale sono, infatti, settori interessati da incessanti novità che rendono necessario un riferimento formativo costante. Maggiori informazioni su appuntamenti e modalità d'iscrizione disponibili al sito <https://www.arcomsrl.it/corsi/corsoavanzato-dogane/>. Si segnala, inoltre, che in data 9 febbraio Arcom Formazione ha tenuto un webinar di presentazione del corso, al quale hanno partecipato docenti e avvocati esperti di diritto doganale. È disponibile il video della diretta al link <https://www.youtube.com/watch?v=7VxefSsDMhA>.



## GIURISPRUDENZA: AMPIA EFFICACIA DELLE ITV

Le **ITV** rilasciate da un'Autorità doganale di uno Stato membro UE sono utilizzabili come **mezzo di prova** nel contenzioso avente ad oggetto la classificazione doganale di un prodotto coincidente e sovrapponibile della stessa Società. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, con la **sentenza 6 dicembre 2023, n. 807**, che riconosce ampia efficacia alle Informazioni tariffarie vincolanti.

Il caso esaminato dai giudici genovesi aveva ad oggetto la corretta individuazione della voce doganale da attribuire ad alcuni monitor, da collegare al sistema operativo di automobili, in grado di connettersi agli smartphone per fungere da autoradio e sistema di navigazione. La Società ricorrente chiedeva di riclassificare i prodotti importati con una voce doganale diversa rispetto a quella dichiarata al momento dell'importazione, che risultava confermata da una ITV rilasciata alla Società dall'Autorità doganale tedesca.

Gli operatori economici dell'Unione europea possono chiedere all'Autorità doganale un'informazione tariffaria vincolante (ITV), tale informazione accerta la classifica doganale di un prodotto e ha efficacia su tutto il territorio unionale per un periodo di tre anni.

Sul punto, la giurisprudenza è univoca nel riconoscere piena efficacia alle ITV

e l'illegittimità di qualsiasi provvedimento che si ponga in contrasto con il parere ivi espresso, in quanto tali strumenti sono vincolanti non solo per l'Autorità doganale emittente, ma anche per tutte le Amministrazioni doganali degli Stati membri UE (nello stesso senso, Cass., 19 maggio 2017, n. 12620; Cass., 19 maggio 2017, n. 12619).

La sentenza riconosce l'efficacia probatoria della ITV, anche in forza dell'orientamento della **Corte di Giustizia UE**, la quale ha sancito che le ITV rilasciate da un'altra Dogana europea sono utilizzabili come mezzo di prova nel contenzioso avente ad oggetto la richiesta di pagamento di un maggior debito doganale conseguente alla classificazione della merce (Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2011, Sony Supply Chain Solution, C-153/10).

Nel caso in esame, la Corte di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla società, rilevando che l'ITV rilasciata dall'Autorità doganale tedesca era relativa a beni assolutamente sovrapponibili e coincidenti a quelli oggetto di contestazione.

## INFORMAZIONI VINCOLANTI ANCHE SUL VALORE DOGANALE

La Commissione europea, con il regolamento delegato Ue 25 gennaio 2024, n. 255, ha anticipato l'intenzione di introdurre la possibilità per tutti gli operatori di chiedere pareri vincolanti in materia di

valore doganale. Tali pareri saranno rilasciati dalle Amministrazioni doganali dei Paesi membri.

Con l'introduzione dell'istituto in commento, la Commissione UE mira a completare il quadro normativo e operativo di riferimento che già prevede **informazioni vincolanti sulla classifica (ITV) e sull'origine doganale (IVO)**, disciplinate dall'art. 33, Reg. Ue n. 952/2013 (Cdu).

Il valore in dogana, com'è noto, rappresenta il prezzo economico riconosciuto, in base alle regole specifiche del settore doganale, alle merci all'atto dell'immissione in libera pratica e rappresenta uno degli elementi fondamentali della fiscalità doganale, con regole specifiche e distinte da quelle applicabili nel settore della fiscalità diretta e particolarmente significative per i diritti immateriali e i rapporti infragruppo.

Le informazioni avranno efficacia vincolante non solo nei confronti dell'autorità doganale che l'ha emessa, ma anche per tutte le altre Dogane europee, sempre e solo, tuttavia, per quanto riguarda gli interessi di chi ne fa richiesta.

Strumenti come ITV e Ivo già favoriscono la collaborazione fra le autorità doganali e gli operatori economici, annullando il rischio, i costi e le incertezze di un potenziale accertamento doganale che potrebbe interessare le operazioni compiute anche negli anni precedenti.

Il parere dell'Agenzia delle dogane, infatti, obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare dell'informazione, ossia preclude eventuali contestazioni successive,

la decisione fornita fino al momento della sua revoca o scadenza temporale. La Commissione ha precisato che, al fine di assicurare coerenza tra le diverse informazioni vincolanti doganali, le disposizioni riguardanti il valore dovranno essere in linea con quanto previsto in tema di classifica e origine.

## **PROROGA CBAM: 30 GIORNI IN PIÙ (SENZA SANZIONI) PER LA DICHIARAZIONE PERIODICA**

I dichiaranti CBAM che hanno rilevato problemi tecnici nella compilazione e trasmissione della prima relazione periodica avranno a disposizione **ulteriori 30 giorni** di tempo per presentare la dichiarazione. A partire dal 1° febbraio, infatti, sarà disponibile sul Registro transitorio una nuova funzionalità che consentirà loro di richiedere una "presentazione differita". Non saranno irrogate sanzioni ai dichiaranti che saranno in grado di dimostrare le difficoltà intercorse nel procedimento dichiarativo.

Questo il contenuto della nota pubblicata dalla Direzione Taxation and Customs Union della Commissione europea il 29 gennaio ([https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/technical-issues-related-cbam-transitional-registry-and-import-control-system-2-ics2-2024-01-29\\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/technical-issues-related-cbam-transitional-registry-and-import-control-system-2-ics2-2024-01-29_en)).

La Commissione ha, dunque, riconosciuto i numerosi problemi tecnici che hanno impedito e stanno impedendo agli importatori e ai rappresentanti doganali, interessati da questo primo importante adempimento, di presentare le relazioni inerenti le importazioni di merci **CBAM** nel trimestre ottobre - dicembre 2023.

I problemi tecnici sono dovuti al malfunzionamento del meccanismo di coordinamento dei diversi sistemi informatici doganali dei Paesi membri dell'Unione europea.

La **proroga di 30 giorni** non esclude, tuttavia, la necessità di segnalare tempestivamente i problemi rilevati nella compilazione o nella trasmissione della dichiarazione periodica.

La Commissione, pur invitando a rispettare la scadenza del 31 gennaio, nel caso in cui non si dovessero rilevare errori tecnici, giunge ad affermare che ai dichiaranti, in ogni caso, non saranno irrogate sanzioni senza che prima non gli sia stata concessa la possibilità di fornire giustificazioni e correggere eventuali imprecisioni contenute nella relazione. Ricorda, infine, che le prime tre dichiarazioni periodiche potranno essere modificate e integrate **fino al 31 luglio 2024**.

Lo **Studio Armella & Associati** è al lavoro per aiutare i dichiaranti a rispettare questa importante scadenza. Sarà a disposizione anche di chi avesse necessità di usufruire della proroga disposta dalla Commissione europea.

Per info [segreteria@studioarmella.com](mailto:segreteria@studioarmella.com)



## IL NUOVO CONTRADDITTORIO PREACCERTATIVO IN MATERIA DOGANALE

In caso di verifica, sia in linea che a posteriori, la Dogana deve fornire all'operatore un termine pari a trenta giorni, per depositare le proprie difese. L'Agenzia delle dogane ha pubblicato la **Circolare n. 2/D/2024** dell'Agenzia delle dogane, con lo scopo di fornire chiarimenti sulle modifiche normative apportate allo Statuto dei diritti del contribuente dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

Il **contraddittorio preaccertativo** rappresenta un diritto fondamentale degli operatori economici ed è stato espressamente disciplinato dal codice doganale dell'Unione. In particolare, l'articolo 22, par. 6, stabilisce che, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per l'operatore, le autorità doganali devono comunicare le motivazioni su cui intendono fondare la propria decisione, dando all'operatore la

possibilità di formulare le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni. Il legislatore nazionale ha introdotto il nuovo articolo 6 bis dello Statuto: tale norma, oltre a rafforzare il contraddittorio nella fase di accertamento, assegna al contribuente un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione delle proprie osservazioni. È stato abrogato, inoltre, il rinvio all'art. 11 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, che riduceva il termine previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente **da 60 a 30 giorni**.

Come chiarito dalla **Corte di Cassazione**, il contraddittorio anticipato di matrice comunitaria si muove su un piano diverso e autonomo rispetto al contraddittorio di fonte nazionale e non trova, pertanto, applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente, operando in tale ambito un termine "speciale" di trenta giorni (Cass., sez. V, 5 aprile 2013, n. 8399).

## NEGOZI DUTY FREE: INTRODOTTO UN NUOVO REGIME SEMPLIFICATO PER GLI AEO

I soggetti dotati della **certificazione AEO** potranno accedere a una nuova modalità di gestione "semplificata" dei negozi duty free. È questo il contenuto della circolare n. 5/D/2024, con la quale l'Agenzia delle dogane attribuisce alla qualifica di "operatore economico autorizzato" una nuova e significativa reputazione.

Ormai da anni, il certificato AEO rappresenta un **marchio di qualità** per le aziende che operano nel commercio internazionale, consentendo l'accesso a benefici e semplificazioni nello svolgimento delle operazioni doganali. Con la circolare in commento, l'Agenzia delle dogane interviene sulle modalità di gestione dei duty free shop, prevedendo, accanto al regime "ordinario" disciplinato dalla **circolare n. 179/D del 2000**, un nuovo regime "semplificato", accessibile soltanto ai **soggetti AEO**.

Tale modello alternativo, infatti, presuppone l'utilizzo di specifiche semplificazioni previste dalla normativa doganale unionale, che sono consequenziali all'ottenimento da parte del gestore della **qualifica di AEO**. Tra queste: la dichiarazione semplificata per le operazioni di esportazione (c.d. iscrizione nelle scritture del dichiarante), l'esonero dalla presentazione delle merci (art. 182 Cdu) e, infine, la semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse, ai fini della dichiarazione di esportazione complementare riepilogativa (art. 177 Cdu). Riguardo ai negozi duty free, la disciplina semplificata potrà trovare applicazione per i punti vendita di prodotti allo stato estero (tabacchi lavorati e alcolici con status di merce non unionale) e prodotti in posizione unionale. I prodotti (esclusi tabacchi e alcolici privi del contrassegno di Stato) potranno essere introdotti nel duty free shop senza formalità doganali e resteranno

tali fino al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante per l'esportazione. Il documento di vendita equivarrà, pertanto, alla dichiarazione doganale di esportazione.



## INFORMAZIONI DOGANALI: NOVITÀ SU SCAMBIO E ARCHIVIAZIONE

La **Commissione UE** aggiorna i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, assicurando una migliore armonizzazione nell'archiviazione e nello scambio delle informazioni tra autorità doganali e operatori.

Con i Regolamenti UE 249/2024 e 250/2024, la Commissione è intervenuta sulle modalità di gestione delle informazioni doganali, nella prospettiva di fornire un aggiornamento di ampio respiro. L'obiettivo è assicurare una maggiore armonizzazione in relazione a tutte le informazioni destinate ai sistemi elettronici utilizzati dalle Autorità doganali europee, come il sistema delle decisioni doganali (Customs Decision System, CDS) e il sistema di gestione delle garanzie (GUM).

Tali modifiche sono necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni, per le notifiche e per la prova della posizione doganale delle merci unionali. La Commissione europea ha ritenuto necessario integrare anche le informazioni raccolte per la registrazione degli operatori economici di Paesi terzi che hanno una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione europea. Il Reg. UE n. 249/2024 inserisce nel regolamento delegato del Codice doganale (Reg. UE 2446/2015) nuovi codici e formati relativi alle Informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD).

Il Reg. UE 250/2024 introduce, invece, nuovi codici per le domande e decisioni doganali, modificando il Reg. di esecuzione UE 2447/2015. Più nello specifico, sono stati introdotti nuovi codici che richiamano il SA (Sistema Armonizzato), il codice NC (Nomenclatura Combinata) e il codice TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria).



La **Masterclass accise**, organizzata da **Arcom Formazione**, si propone di mettere a disposizione di tutti gli operatori gli strumenti indispensabili per approfondire le novità previste nel settore delle accise, grazie all'intervento di riconosciuti esperti nazionali della materia. Le accise sono regolate da una disciplina complessa, che è stata oggetto anche della **legge di bilancio 2024**. Nel corso della Masterclass verranno esaminati nel dettaglio tutti i principali settori di imposta, le agevolazioni e le esenzioni, con un focus sui soggetti obbligati, sull'esigibilità e sul pagamento delle accise. La Masterclass prevede, inoltre, un approfondimento sui regimi sospensivi, sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e sui depositi fiscali e commerciali. Il percorso formativo si compone di **18 ore** di lezione in modalità **online** e registrata. Per maggiori informazioni su appuntamenti e modalità di iscrizione [segreteria@studioarmella.com](mailto:segreteria@studioarmella.com)



**Milano**  
Via Torino 15/6  
Tel. +39 02 78625150  
[www.studioarmella.com](http://www.studioarmella.com)

**Doganalisti**, rappresentanti doganali, commercialisti e avvocati possono inoltre iscriversi al **Master del Made in Italy**, un programma che consente a tutti gli operatori di incrementare la propria preparazione in un settore fondamentale per l'**economia italiana**. Il Made in Italy rappresenta oggi un valore fondamentale per le imprese italiane e un fattore di riconoscibilità straordinario nei mercati esteri. A livello globale, riconoscere che un prodotto sia Made in Italy ne determina una percezione di maggior valore rispetto ai prodotti di altri Paesi, perché racchiude in sé concetti chiave, come garanzia sulla qualità dei materiali, accuratezza delle lavorazioni, **design** e riconoscibilità della manifattura italiana. Il percorso formativo si compone di **30 ore**, in **live streaming**, e si caratterizza per un approccio business oriented, assicurato da docenti di elevatissima preparazione ed esperienza. Maggiori informazioni su appuntamenti e modalità d'iscrizione disponibili al sito <https://www.arcomsrl.it/corsi/made-in-italy/>.



**Genova**  
Piazza De Ferrari 4/2  
Tel. +39 010 8595200  
[segreteria@studioarmella.com](mailto:segreteria@studioarmella.com)



## International trade topics- febbraio 2024

**International trade topics** è una rivista fiscale curata dallo **Studio Legale Armella & Associati**, avvocati esperti in diritto tributario e commercio internazionale. Lo Studio Armella & Associati svolge attività di consulenza in materia doganale. Contattaci per ogni approfondimento

I testi e i commenti riportati nelle pagine che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

Seguici anche sui Social - Studio Legale Armella & Associati - per essere sempre aggiornato sulle novità